VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 22, PARTE TERZA, CCNL 21.12.2012

Il giorno 28 maggio 2018, in Roma,

con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

TRA

La Banca di Credito Cooperativo di Roma società cooperativa corrente in Roma alla Via Sardegna n. 129 P.IVA 00980931000, rappresentata dall'Ing. Giuliano Pelagalli munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente verbale, in seguito "BCC Roma", assistita dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Carrozza e con il Direttore Generale Dott. Paolo Giuseppe Grignaschi, di seguito denominata FederLUS, con l'assistenza dell'avv. Franco Raimondo Boccia;

e le Segreterie Regionali di

- FABI, rappresentata dai sigg.ri Alessandro Violini, Mauro Alibranti, Caterina Stramegna, Giuseppe Bragagnolo, Ridolfi Lorenzo, Francesco Gifuni.
- FIRST CISL, rappresentata dai sigg.ri Angelo Palombo, Gianluca Pernisco, Marco Rosati, Gaetano Penna, Paolo De Michetti.
- > FISAC CGIL, rappresentata dai sigg.ri Fabrizio Petrolini, Roberta Salomoni.
- > UIL C.A., rappresentata dai sig.ri David Milita, Riccardo Ruggeri, Francesco Samà.
- > SINCRA UGL Credito rappresentata dal sig. Federico Guidi; Maria Paola Felici

nonché

Le R.S.A. costituite nell'ambito delle seguenti OO.SS.

- FABI rappresentata dai sig.ri Alessandro Violini, Mauro Alibranti, Caterina Stramegna, Ridolfi Lorenzo, Carmela Di Genova, Francesco Noventa.
- FIRST rappresentata dai sig.ri Marco Rosato, Gaetano Penna.
- FISAC rappresentata dal sig. Willi Bartolomeo Donà.
- UILCA rappresentata dal sig. Riccardo Ruggeri, Francesco Samà;
- SINCRA UGL rappresentata dal sig. Maria Paola Felici.

le parti, preso atto

Dell'accordo intervenuto in data 18.4.2017 con il quale è stata data completa attuazione del piano di esuberi di cui all'Accordo del 8.9.2014, che quindi si è positivamente concluso;

Dell'informativa del 27 aprile 2018, inviata ai sensi dell'art. 22, parte terza, del CCNL 21.12.2012, con la quale la BCC di Roma ha rappresentato la necessità di procedere al mutamento ed al rinnovamento delle professionalità;

Della previsione contenuta nella stessa informativa di attivazione, per favorire il suddetto processo, dell'intervento del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92", di cui al D.M. 20.6.2014 n. 82761, con riferimento all'intervento straordinario di sostegno al reddito, per un periodo massimo di permanenza di cinque anni, per il numero complessivo massimo di 30 lavoratori da realizzare dalla data del 1.10.2018 sino al 31.12.2019;

Il presente accordo si compone di 3 pagine compresa la presente

falls

9;

Q

Dell'esame e confronto effettuato nell'incontro del 28.5.2018;

Tutto ciò premesso

le parti, all'esito del confronto, convengono quanto segue:

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; le parti concordano che la procedura di confronto collettivo di cui all'art. 22, parte terza del c.c.n.1. 21.12.2012 è stata correttamente e formalmente avviata e conclusa con il presente accordo;
- 2. Le Parti, anche ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale del 21.3.2001, concordano di attivare per il periodo decorrente dal 1.10.2018 sino al 31.12.2019 il ricorso alle prestazioni straordinarie, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del "Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo" di cui al D.M. 20.6,2014, n. 82761, al quale sarà interessato tutto il personale della Banca già in possesso dei necessari requisiti o che li maturerà nel suddetto arco temporale;
- 3. L'accesso al Fondo di Solidarietà per l'erogazione delle prestazioni straordinarie di cui al punto 2) che precede riguarderà un numero complessivo massimo di 30 lavoratori nell'arco del periodo decorrente dal 1.10.2018 al 31.12.2019 in possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà (Decreto Interministeriale n. 82761 /2014) per un periodo di permanenza non superiore a cinque anni;
- I lavoratori in possesso dei requisiti per l'accesso al Fondo, o che matureranno i requisiti nell'arco del periodo indicato al punto che precede, dovranno manifestare la loro volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, formulando apposita domanda di adesione (all.:);
- 5. La domanda di adesione di cui al punto 4) che precede dovrà essere presentata entro il 30.9.2018 e dovrà contenere tutte le informazioni inerenti la posizione contributiva dell'interessato ed all'uopo dovrà avere in allegato l'ECOCERT rilasciato dall'Ente di Previdenza al fine di consentire le necessarie verifiche. In seguito al ricevimento delle domande la Banca, verificate le condizioni, informerà gli interessati, in via indicativa e senza valore di certificazione, sul possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, nonché i relativi conteggi dell'eventuale assegno straordinario che erogherà il Fondo;

- I criteri di precedenza per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà saranno regolati in funzione della maggiore prossimità di maturazione del diritto a pensione (AGO) e in caso di parità di tali requisiti si assumerà come ulteriore criterio la maggiore età ed in via residuale l'ordine cronologico di presentazione delle domande. La Banca si riserva la facoltà di non accogliere le domande presentate dai lavoratori che, per il ruolo e l'esperienza maturata, sono allo stato infungibili nell'organizzazione aziendale sino ad un massimo di 4 risorse;
- Lavoratori, individuati con le modalità previste al punto che precede, avranno accesso al Fondo di Solidarietà a partire dal 1.10.2018, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti;
- I lavoratori che avranno accesso al Fondo di Solidarietà in forza del presente accordo verranno riconosciuti, per tutto il periodo di permanenza al Fondo, i seguenti trattamenti:
 - Mantenimento delle condizioni bancarie riservate al personale in servizio;
 - Mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale, comprensivo della copertura LTC (Long Term Care) con integrale onere contributivo a carico della Banca per il lavoratore interessato e per i familiari a carico;
 - Mantenimento dell'iscrizione al Fondo Pensione Nazionale con permanenza dell'obbligo di contribuzione del datore di lavoro per la quota di sua competenza, ovvero, a scelta del lavoratore interessato, il riconoscimento, a titolo di incentivo all'esodo, di un importo lordo complessivo, corrispondente alla misura dei contributi a carico dell'Azienda;
- 9. La BCC di Roma si riserva la facoltà di procrastinare sino ad un massimo di 6 mesi, l'uscita di quelle figure ad alta specializzazione ovvero-il-eui ruolo richiede un adeguato piano di sostituzione;

Il presente accordo si compone di 3 pagine compresa la present

- 10. Ai sensi dell' art. 10, comma 13 del D. M. 20.6.2014, n. 82761, il lavoratore, che abbia manifestato la propria volontà di adesione alle prestazione straordinarie del Fondo di Solidarietà e con diritto a percepire il trattamento pensionistico al termine dell'intervento del Fondo, risolverà consensualmente ed in maniera irrevocabile -senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle Parti- il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Banca, per accedere al Fondo di Solidarietà dal primo giorno del mese successivo compilando l'apposito modulo di adesione;
- 11. La BCC di Roma, nella dichiarata necessità di inserire nell'organico ulteriori profili professionali, si impegna almeno al mantenimento degli attuali livelli occupazionali:
- 12. Le parti si danno atto che il presente accordo è stato stipulato ai sensi degli art. 5, 1 comma, lettera b) ed ai sensi dell'art. 7, 1 comma, lettera d) del D.M. 20.6.2014, n. 82761 al fine di accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà di cui allo stesso D.M. 20.6.2014, n. 82761;
- 13. Il presente accordo costituisce espressa richiesta avanzata dalle parti, ciascuna per quanto di propria spettanza e competenza, al Fondo di solidarietà di porre in essere gli interventi straordinari di sostegno al reddito erogati dallo stesso Fondo;
- 14. La BCC di Roma si impegna, oltre quanto previsto al punto 3 del presente accordo, a valutare le richieste di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avanzate dal personale che ha già maturato i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata con il riconoscimento di un incentivo all'esodo ragguagliato al preavviso previsto dall'art. 84, 3 comma, CCNL;
- 15. Qualora dovessero intervenire modifiche legislative dei requisiti di accesso alla pensione, AGO/ IVS che possano determinare conseguenze sull'applicazione di quanto previsto nel presente accordo, le parti si impegnano a recepire quanto sarà stabilito in materia da FEDERCASSE e le OO.SS.LL.
- 16. Le parti, nella durata del presente accordo prevista sino al 31.12.2019, si incontreranno, ove richiesto da una di esse, per la verifica dell'attuazione di quanto in esso previsto.

Roma, lì 28 maggio 2018

FABL

BCC di ROM Dott. Ing. Giuliano Pelagalli nella qualità

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

DEL LAZIO, UMBRIA, SARDEGNA Dott.ssg Maria Carrozza, nella qualità

Le Segreterie Regionali di

FISAC-CGIL

UGL CREDITO

Le R.S.A. costituite nell'ambito di

FISAO-CGIL

SINCRA

IGL CREDITO

SINCRA